Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Linee guida anticipo esami di profitto

1. Premesso:

- Che è stata ravvisata la necessità di regolamentare e fornire delle direttive univoche con riferimento alla possibilità di anticipare gli esami di profitto per gli studenti UniME

2. Visto:

- Il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.266 del 12 novembre 2004;
- lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, modificato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2015;
- il Regolamento Didattico di Ateneo, come risultante dalla modifica adottata dal D.R. 22 luglio 2015, n. 1636;
- il Regolamento didattico-tipo Corso di Studio, ultima modificazione Rep. n. 12/2021, Prot n. 84154 del 01/07/2021;

3. Considerato:

- il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ed in particolare gli artt. 7 e 8, chiariscono che il titolo di studio conseguito è legato all'acquisizione dei corrispondenti crediti formativi e che **la durata dei corsi di studio è definita "di norma" in un numero di anni corrispondenti ai crediti formativi necessari al conseguimento del titolo**;
- i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio all'art. 13 comma 2 esplicitano che "**lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università**";

4. Ritenuto opportuno:

- Fornire le informazioni operative necessarie per assicurare a tutti gli Studenti UniME la possibilità di anticipare gli esami di profitto ove si verifichino determinate condizioni;

Si sottopone,

al Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto sopra relazionato, l'adozione delle seguenti determinazioni:

1. lo studente che abbia già sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti può chiedere l'**anticipo fino a due esami**. In analogia, lo studente che abbia già sostenuto tutti gli esami previsti nella prima semestralità del piano di studi per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti, può chiedere l'anticipo fino a due esami delle attività formative calendarizzate al secondo semestre del piano di studi dell'anno di corso;
2. qualora il Corso di Studio non preveda la frequenza obbligatoria delle lezioni lo studente può effettuare la richiesta dal momento in cui acquisisce i requisiti richiesti;
3. qualora il Corso di Studi preveda la frequenza obbligatoria alle lezioni, l'anticipo degli esami può essere richiesto al momento in cui la percentuale di frequenza alla data della richiesta di

anticipo raggiunga almeno il valore minimo previsto dal Regolamento Didattico del Corso di Studi;

4. la richiesta, redatta secondo un format che verrà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, va inoltrata al Direttore di Dipartimento in cui il Corso di Studio è incardinato ed alla Segreteria Studenti competente.
5. l'autorizzazione dell'anticipo esame sarà concessa dal Direttore di Dipartimento e il conseguente inserimento della disciplina su Esse3 è subordinato all'accertamento, da parte della Segreteria Studenti, dei requisiti richiesti.
6. non può essere in nessun caso autorizzato l'anticipo di esami per i quali non è stata assolta l'eventuale propedeuticità prevista dai Regolamenti Didattici del Corso di Studi.
7. l'autorizzazione può essere concessa solo se l'ordinamento a cui fanno riferimento gli esami di cui si richiede l'anticipo è il medesimo.

Il Responsabile della struttura proponente
D.A. Servizi Didattici e Alta Formazione